

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA, per l'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine CIG: 85670476D4 CUP: H11B14000180007 CODICI OPERA n. 110044-190196-200334- 200335.**

### 1.Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da COMUNE DI FIRENZE - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori **relativi alla realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine.**

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. DD/2020/11274 del 18/12/2020 ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 18/04/2019 n. 32 come convertito dalla L. 14/06/2019 n. 55 (sospensione temporanea del divieto di cui all'art. 59 co. 1 quarto periodo, di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori il cui termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall'art. 8 co. 7 della L. 120/2020), ed ai sensi dell'art. 59 co. 1 bis del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co. 8, del Codice qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci, non essendo applicabile alle procedure ordinarie l'art. 1 co. 3 ultimo periodo della L. n. 120/2020.

Il progetto è stato validato come da verbale di validazione del 14/12/2020.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, viale Pegaso delle Cascine, in posizione intermedia tra l'attuale passerella pedonale dell'Isolotto ed il ponte dell'Indiano.

**CIG: 85670476D4, CUP: H11B14000180007, CPV principale 45221113-7, CPV secondario 71322000-1, CUI L01307110484201900319.**

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Ilaria Nasti – pec: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it –e-mail ilaria.nasti@comune.fi.it .

La documentazione di gara, approvata con determinazione della Direzione Gare Appalti e partecipate, comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Modulistica per offerta costituita da:

- Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico Start;
  - Modulo DGUE;
  - Modulo A.1 Dichiarazioni integrative del concorrente;
  - Modulo A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria, cooptata, progettista esterno indicato;
  - Modulo R referenze professionali;
  - Modulo Offerta economica generato sul sistema telematico Start;
  - Modulo specifica costi della manodopera.
- d) Progetto definitivo costituito dagli elaborati indicati nella determinazione n. DD/2020/11274 del 18/12/2020 sopra citata e dai seguenti elaborati approvati dalla stessa determinazione DD/2020/11274:
- Relazione del Responsabile del procedimento;
  - Verbale di validazione del progetto.
- e) Altra documentazione:
- Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;
  - Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

## 1.1 MODALITA' TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su

certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

## 2. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

2.1 L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **2.050.141,24** (duemilionicinquantamilacentotrentaseivirgolaquattro) di cui € **104.936,40** (euro centoquattromilanovecentotrentaseivirgolaquaranta) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2 L'importo a base di gara, IVA, oneri previdenziali ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **1.945.204,84** (euro unmilionenovecentoquarantacinquemiladuecentoquattrovirgolaottantaquattro) così costituito:

- € **1.905.751,89** (euro unmilionenovecentocinquemilasettecentocinquantuno virgolaottantanove) per lavori;
- € **39.452,95** (euro trentanovemilaquattrocentocinquantaduevirgola novantacinque) per corrispettivo progettazione.

L'importo a base di gara comprende costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, calcolati sulla base di una incidenza del costo della manodopera, come indicato nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (esclusi i servizi di natura intellettuale).

2.3 L'intervento si compone delle lavorazioni di categoria **OS18-A** (categoria prevalente SIOS), per un importo (comprensivo di lavorazioni OG10 pari a € 50.000,00) pari ad € **1.116.535,55** (euro unmilione centosedicimilacinquecentotrentacinquevirgola cinquantacinque), di categoria **OS21** (categoria scorporabile SIOS) € **670.042,41** (euro seicentosestantamilaquarantaduevirgolaquarantuno), di categoria **OG3**

(categoria scorporabile) per un importo di € **224.110,33** (euro duecentoventiquattromilacentodiecivirgolatrentatre) come da seguente tabella:

<b>Tabella aggregazione lavori oggetto dell'appalto</b>							
<b>Lavorazione</b>	<b>Categoria DPR 207/10/DM248/16 per le SIOS</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo totale lavori (€) (opere + oneri della sicurezza)</b>	<b>% su importo totale dei lavori</b>	<b>Indicazioni speciali ai fini della gara</b>		
					<b>Prevalente o scorporabile</b>	<b>Subappaltabile</b>	<b>Percentuale massima subappaltabile</b>
<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	<b>OS18-A (SIOS)</b>	III <sup>^</sup> con incremento art. 61 co. 2 DPR207/10	€ <b>1.116.535,55</b>	<b>55,53</b>	Prevalente	SI	<i>30% (ai sensi dell'art. 1 co. 2, DM 248/16) dell'importo della categoria non computato ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.</i>
<i>Opere strutturali speciali</i>	<b>OS21 (SIOS)</b>	III <sup>^</sup>	€ <b>670.042,41</b>	<b>33,32</b>	Scorporabile	SI	<i>30% (ai sensi dell'art. 1 co. 2, DM 248/16) dell'importo della categoria non computato ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.</i>
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari</i>	<b>OG3</b>	I <sup>^</sup>	€ <b>224.110,33</b>	<b>11,15</b>	Scorporabile	SI	<b>Percentuale massima dell'importo complessivo del contratto subappaltabile 40%</b>
<b>Totale lavori (compresi oneri della sicurezza)</b>			€ <b>2.010.688,29</b>	<b>100,00</b>			

Poiché le **categorie OS18-A e OS21**, rientrano tra le “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” (SIOS) elencate all'art. 2, comma 1, del D.M. 248/2016, **le relative lavorazioni sono subappaltabili, per ciascuna categoria, solo nella misura massima del 30%** dell'importo della categoria -l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso – e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. Per la categoria OG3 è ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale.

<b>CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE</b>		
Descrizione delle prestazioni	CPV secondario	Importo
Progettazione esecutiva	71322000-1 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile	<b>39.452,95</b>

L'importo a base di gara per la progettazione esecutiva è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" come esplicitato nella relazione del Responsabile del Procedimento.

Ai fini della verifica del possesso del requisito di capacità tecniche -professionali di cui al par. 14.2.1.2, costituito dall'aver svolto servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori per interventi in specifiche classi e categorie, si evidenziano dal calcolo del corrispettivo di progettazione a base di gara i dettagli indicati nella tabella che segue:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 Corrispondenza	G (grado di complessità)
<p align="center"><b>STRUTTURE</b></p> <p align="center"><b>S04</b></p> <p>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</p>	<b>IX/b</b>	<b>0,90</b>
<p align="center"><b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</b></p> <p align="center"><b>V.02</b></p> <p>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</p>	<b>VI/a</b>	<b>0,45</b>
<p align="center"><b>IMPIANTI</b></p> <p align="center"><b>IB08</b></p> <p>Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia</p>	<b>IV/c</b>	<b>0,50</b>

- 2.4 L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, annualità 2020, ed è finanziato nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte con trasferimenti da altri enti pubblici in parte con trasferimenti da privati.
- 2.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) del Codice.

- 2.6 All'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35 co. 18 del Codice nonché nei termini indicati negli articoli 3 septies - per la progettazione - e 18 - per i lavori - del Capitolato speciale d'appalto.
- 2.7 Il pagamento del corrispettivo dei lavori oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l'altro, che:
- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento- e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione- e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
  - la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E..
- Il pagamento del corrispettivo della progettazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell'art. 3 septies del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- 2.8 Agli effetti di quanto previsto dall'art. 59 co. 1 quater del Codice nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante procederà con le modalità indicate all'art. 3 septies del Capitolato speciale d'appalto alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali dei progettista indicati o raggruppati.

### **3. Soggetti ammessi alla gara**

- 3.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 3.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 co. 2 del Codice;
- 3.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- 3.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara, paragrafi 14.1.10 e 14.2.1.1 in particolare.
- 3.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

- 3.3 Gli operatori economici attestati da SOA per sola esecuzione di lavori, possono, ai fini della progettazione esecutiva, indicare o raggruppare un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 co.1 del Codice. Ai fini dello svolgimento della progettazione esecutiva, gli operatori economici con attestazione SOA per progettazione e costruzione possono assicurarne lo svolgimento tramite il proprio staff di progettazione ove il detto staff sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare per la progettazione, altrimenti come gli operatori economici attestati da SOA per sola esecuzione di lavori, possono, ai fini della progettazione esecutiva, indicare o raggruppare un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 co.1 del Codice.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice, il Consorzio dovrà esplicitare ai sensi dell'art. 47 co.2 del Codice se esegua la prestazione di progettazione esecutiva con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

- 3.4. Non sono ammessi all'appalto, né possono essere affidatari di eventuali subappalti o cottimi gli affidatari dei progetti posti a base di gara, i dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti, né i soggetti controllati, controllanti o collegati degli affidatari dei progetti posti a base di gara il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 24. co. 7 del Codice. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti suindicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

#### 4. Condizioni di partecipazione

- 4.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

4.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

4.1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- 4.2 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara**, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

- 4.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, (consorzi stabili) e per le

imprese partecipanti in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice.

4.4 I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice che non eseguano la prestazione con la propria struttura hanno l'obbligo di indicare i consorziati esecutori. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

4.5 L'impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del Codice, nonché l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare su autorizzazione giudiziale.

In particolare, **l'impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo** ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del Codice può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 110 co. 4 del Codice, ed inoltre trovando applicazione quanto previsto dall'art. 186 bis del RD 267/42:

- dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- potrà concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**L'impresa che è stata ammessa al concordato** può partecipare previa autorizzazione del giudice delegato, nonché presentando una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro operatore economico, salva l'ipotesi di cui all'art. 110 co. 6 del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.6 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di



gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

- 4.7 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

## 5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, co. 2 ultimo periodo, e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. ed aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice. Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici** sottoscritta dal Comune di Firenze in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della white list ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020. La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC on line. La verifica della SOA sarà effettuata mediante consultazione diretta del casellario Anac delle imprese. La verifica dell'insussistenza della causa escludente di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice sarà effettuata nel rispetto delle Linee Guida n. 6 Anac e, pertanto, i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati da tale Linea guida emanata dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 co. 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.

Circa i requisiti di ordine speciale relativi alla progettazione i requisiti di idoneità professionale saranno oggetto di acquisizione diretta da parte della stazione appaltante mediante controllo *on line* degli albi e solo, ove i dati non fossero disponibili, con specifica richiesta su Avcpass. Circa il requisito di capacità tecnico-professionali la verifica dei requisiti sarà effettuata su Avcpass mediante richiesta di comprova di quanto indicato al paragrafo 14.2.1.2.

## 6. Documentazione di gara e Sopralluogo

- 6.1 Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati indicati in premesse generali è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «Start») il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> con l'avvertenza che domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate sul sistema Start. Bando e disciplinare sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/2911>.
- 6.2 Ai fini della formulazione dell'offerta è indispensabile la presa visione delle condizioni locali e di tutto ciò che possa giustificare l'offerta. **Per la visione dei luoghi non è previsto come obbligatorio il rilascio di un'attestazione di avvenuto sopralluogo.**

## 7. Chiarimenti

- 7.1 Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiesta chiarimenti**”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 14/01/2021**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 7.2 **Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti**, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese **entro il 18/01/2021**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su Start.

## 8. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

- 8.1 Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Start, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25/01/2021, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A - Documentazione Amministrativa;

B - Offerta Economica.

8.1.1 Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

8.2 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore. In tale ultimo caso, dovrà essere inserita su START copia conforme all'originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

8.3.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

8.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

8.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In

caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

8.6 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione su Start.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi eventualmente allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

8.7 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8.8 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE, dei moduli A.1 e A.2, e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente **un termine non superiore a sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove sarà indicato il termine e saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di consegna fornita dal sistema di PEC.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

- 8.9 L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- 8.10 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## 9. Comunicazioni

- 9.1. L'Amministrazione invia le **comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83 co. 9 del Codice**, nonché le richieste di chiarimenti e le eventuali richieste di cui all'art. 97 del Codice all'indirizzo **di posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo in caso di operatori esteri: pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec **ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it**; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 9.1.1 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

- 9.1.2 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- 9.2. **Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 9.1**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

## 10. Subappalto

- 10.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice, per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 1 co. 18 della L. 55/2019. Per le lavorazioni riconducibili alla categoria **OS18-A e OS 21**, poiché dette categorie rientrano tra le "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali" (SIOS) elencate all'art. 2, comma 1, del D.M. 248/2016 - ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice e dell'art. 1 co. 2 del DM 248/16, il subappalto di ciascuna categoria sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, per un importo non superiore al 30% dell'importo della categoria e detta quota non sarà computata ai fini del raggiungimento della soglia massima (40%) di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.
- Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice l'eventuale subappalto delle lavorazioni riconducibili alla categoria **OS18-A e OS 21** non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- 10.1.1 Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice, non è consentito il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
- 10.2 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 10.3 La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.
- 10.4 Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
- 10.5 Resta fermo che, ai sensi dell'art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per il presente affidamento.
- 10.6 Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste

dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

## **11. Ulteriori disposizioni**

- 11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice.
- 11.2 È facoltà della Stazione appaltante, sia di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice, sia, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
- 11.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del predetto contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 11.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.5 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 del Decreto 02.12.2016 MIT.
- 11.6 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 11.7 Ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice, la Stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.
- 11.8 Ove sia prevista la collocazione di un documento in un apposito spazio della documentazione amministrativa di START è considerato equivalente l'inserimento di tale documento tra la documentazione amministrativa aggiuntiva.

11.9 Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

11.9.1 Gli operatori economici esecutori a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell' Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di seguito riportate:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le



informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;”

11.9.2 Come previsto dall'art. 3 co. 7 del DL 76/2020 il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

11.10 In caso di cooptazione ai fini dell'esecuzione dei lavori, il concorrente cooptante deve dichiarare nel Mod. A.1 di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata nei termini di cui all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10.

L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo A.2.

L'impresa cooptata dovrà essere indicata nel PASSOE quale mandante ed il rappresentante legale o suo procuratore dovrà sottoscrivere digitalmente tale documento.

## 12. Garanzie richieste

12.1. L'offerta del concorrente dovrà essere corredata da:

12.1.1 **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di € **20.106,88** (euro ventimilacentoseivirgolaottantotto), pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto lavori (esclusa la progettazione ai sensi dell'art. 93 co. 10 del Codice), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Oggetto dell'appalto	“Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine”, codici opera n. 110044-190196-200334- 200335
Prezzo base indicato nel bando per lavori esclusa la progettazione ai sensi dell'art. 93 co. 10 del Codice	<b>€ 2.010.688,29</b>
Importo cauzione o fideiussione intera 1%	<b>€ 20.106,88</b>
<b>PROSPETTO IMPORTO RIDUZIONI GARANZIA PROVVISORIA (Par. 12.2)</b>	
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%	<b>€ 10.053,44</b>
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%+ il 15%	<b>€ 8.545,43</b>
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%+ il 20%	<b>€ 8.042,75</b>
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%+ il 30%	<b>€ 7.037,41</b>
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%+ il 20%+ il 15%	<b>€ 6.836,34</b>
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%+ il 30%+ il 15%	<b>€ 5.981,80</b>

12.1.2 **impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali soggetti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria del Comune di Firenze codice IBAN IT7510306902887100000300015, BIC BCITITMM, con causale "**Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine - CIG 85670476D4**".
  3. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - c) [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - d) [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati ai punti 1. e 2. che precedono deve inserire su Start la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 e co. 3 bis del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo *Garanzia fideiussoria provvisoria* approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'"Allegato A - Schemi Tipo";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:
  - a la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - e essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 7/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, **nell'apposito spazio previsto su START**.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12.2 La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura di **€ 20.106,88** (euro ventimilacentoseivirgolaottantotto), pari al 1% (uno per cento) dell'importo

complessivo dell'appalto e la garanzia definitiva nella misura di cui all'art. 103, 1° comma del Codice.

L'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 co. 1 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 co. 7 del Codice;
- inserisce su Start nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Ai fini del calcolo della garanzia da prestare, deve considerarsi l'ordine delle riduzioni previste nei vari periodi dall'art. 93 co. 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 co. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o dalle consorziate.

- 12.3 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e, comunque, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 12.4 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- All'atto della stipulazione del contratto dovrà essere presentata dall'aggiudicatario idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale del progettista per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva con garanzia estesa ai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- La copertura assicurativa dovrà essere prestata nei termini indicati dall'art. 14 lett. E) del capitolato speciale d'appalto.

### **13. Pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

- 13.1 Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici **sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi**, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuti all'ANAC per la partecipazione alle procedure di gara. **Pertanto per la presente procedura non è dovuto il contributo.**

### **14. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e disciplina progettazione (par. 14.2 e seguenti)**

- 14.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 14.1.1 **attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti**, ai sensi degli artt. 84 (comma 1), 60, 61 e 92 del DPR 207/10 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice), dell'art. 12 co. 2 D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014) in quanto compatibile, nonché del D.M. 248/2016, **la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.**
- 14.1.2 Per la categoria prevalente OS18-A e per la categoria scorporabile OS21, entrambe S.I.O.S. ai sensi dell'art. 2 del DM MIT 248/2016, per le quali ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice e dell'art. 1 co. 2 del DM 248/16, il subappalto è consentito con il

limite del 30% dell'importo della categoria è richiesto, per ciascuna categoria, l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante Raggruppamento temporaneo di impresa. Per la qualificazione nelle categorie OS18-A e OS21 non è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 co. 11 del Codice. Per la categoria OS21, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria superspecialistica OS21 per l'intero importo richiesto ha l'obbligo di subappalto della quota mancante, fino ad un massimo consentito del 30% e dovrà possedere i requisiti mancanti oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente OS18-A ai sensi dell'art. 92 co. 7 del Dpr 207/10.

14.1.3 La categoria scorporabile OG3 è a qualificazione obbligatoria; il concorrente sprovvisto di qualificazione in tale categoria, che non voglia costituire Raggruppamento verticale con operatore qualificato per tale categoria o ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, ha l'obbligo di subappalto di tale categoria al 100% (cd. "subappalto qualificante") ed i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con la conseguenza che dovrà essere contemporaneamente qualificato nella categoria prevalente OS18-A per una classifica che comprenda l'importo delle lavorazioni della categoria prevalente che assume e delle lavorazioni della categoria scorporabile OG3 per la quale è privo di qualificazione. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS18-A, ma privo della qualificazione nella categoria OG3 dovrà rendere specifica dichiarazione nel DGUE parte II^ sez. D (oppure in allegato alla documentazione amministrativa) di obbligarsi a subappaltare la totalità delle lavorazioni della categoria OG3 per la parte per la quale non è qualificato nel rispetto del limite massimo subappaltabile del 40% dell'importo complessivo del contratto al netto delle lavorazioni di categoria OS18-A e OS21.

14.1.4 Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella Documentazione amministrativa della gara, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge ed il relativo contratto (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Analogamente per l'impresa cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, la partecipazione è consentita ove la richiesta di rinnovo sia stata fatta nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa), previo inserimento nella "Documentazione amministrativa" della gara, di copia della domanda di rinnovo nonché di copia del contratto conseguente nei termini di cui all'art. 76 co. 5 del DPR 207/10.

14.1.5 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.

- 14.1.6 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 14.1.7 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
- 14.1.8 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
- 14.1.9 Per partecipare alla gara, i concorrenti che eseguono i lavori, devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia: il concorrente, in tale caso deve inserire su Start nell'apposito spazio riservato alle attestazioni SOA la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II<sup>^</sup> o inferiore.
- 14.1.10 **Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia**, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10, accertati - ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 commi 1 e 4, 90 co. 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

#### 14.2 Per il servizio di progettazione:

La Struttura operativa necessaria per l'espletamento delle prestazioni di progettazione esecutiva oggetto del presente appalto è costituita da almeno 2 unità:

- n. 1 Capoprogetto, in possesso di laurea in ingegneria civile o equipollente ai sensi della normativa vigente di settore;
- n. 1 Tecnico specialista, in possesso di laurea in ingegneria civile o equipollente ai sensi della normativa vigente di settore.

Il servizio di progettazione esecutiva oggetto del presente appalto, indipendentemente dalla natura giuridica del progettista, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personal-



mente responsabili e nominativamente indicati dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, nel Mod. A.1, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale. E', inoltre, indicata, sempre nel Mod. A.1 per il progettista interno ed il progettista raggruppato, nel Mod. A2 per il progettista indicato, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche che potrà coincidere con uno dei due progettisti componenti il gruppo di lavoro.

Il concorrente in possesso di attestazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione potrà svolgere il servizio di progettazione tramite il proprio staff di progettazione ove, altresì, quest'ultimo sia privo delle cause di incompatibilità di cui al paragrafo 14.2.1 ed in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità sotto indicati ai paragrafi 14.2.1.1 e 14.2.1.2 attraverso il proprio staff di progettazione. In tale caso oltre a dover indicare nominativamente i progettisti incaricati della progettazione, dovrà dichiarare e dimostrare i requisiti di ordine speciale sottoindicati ai paragrafi 14.2.1.1 e 14.2.1.2.

Nel caso, invece, del possesso dell'attestazione SOA di sola costruzione, oppure del possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione ma laddove i requisiti sotto indicati, ai paragrafi 14.2.1, 14.2.1.1 e 14.2.1.2 non fossero posseduti, il concorrente dovrà indicare nominativamente il progettista incaricato della progettazione, e dovrà dichiarare e dimostrare i requisiti di ordine speciale sottoindicati, alternativamente, tramite :

- a) progettisti indicati;
- b) progettisti raggruppati in sede di offerta.

I progettisti indicati o associati dovranno essere scelti tra uno dei soggetti di cui all'art. 46 co. 1 del Codice e dovranno essere privi delle cause di incompatibilità di cui al paragrafo 14.2.1 ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità e di capacità sotto indicati ai paragrafi 14.2.1.1 e 14.2.1.2.

In caso di aggiudicazione, i progettisti indicati dovranno eseguire direttamente i servizi di progettazione.

L'eventuale riunione di Progettisti raggruppati, costituirà un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo "misto". In caso di raggruppamento di Progettisti, i requisiti tecnico-professionali richiesti devono essere posseduti come meglio dettagliati al paragrafo 14.2.1.3.

Il medesimo progettista, sia esso raggruppato o indicato, non potrà essere esposto da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Il concorrente dovrà indicare, nelle dichiarazioni del Mod. A.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo di ciascun professionista incaricato e della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso a) suindicato, il progettista esterno indicato dovrà essere esposto nel PAS-SOE quale "mandante" unicamente ai fini del controllo dei requisiti di ordine generale e speciale.

Nel caso b) suindicato, in cui il progettista esterno sia associato dall'impresa concorrente in raggruppamento temporaneo, acquisendo la veste di concorrente, il progettista dovrà:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione;
- sottoscrivere l'offerta economica;
- impegnarsi, unitamente agli altri componenti il Raggruppamento, a conferire il mandato come previsto dall'art. 48 co. 8 del Codice;

- risultare quale mandante del PASSOE che deve essere sottoscritto digitalmente;
- risultare contraente dalla garanzia provvisoria.

Inoltre, nel caso la progettazione esterna fosse affidata ad un raggruppamento di cui all'art. 46 co.1 lett. e) del Codice, dovrà essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista, laureato in ingegneria abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista ai sensi dell'art. 4 co.1 del DM 263/2016 che abbia il requisito e la tipologia soggettiva di cui al co. 2 del citato art. 4 del DM 263/2016.

14.2.1 I progettisti raggruppati/indicati o appartenenti allo staff della struttura tecnica del concorrente che eseguono la prestazione, devono essere privi delle cause di incompatibilità di cui all'art. 24 comma 7 del Codice e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

14.2.1.1 **Requisiti di idoneità professionale** (art. 83 del Codice e D.M.263/2016):

L'operatore economico svolgente il servizio di progettazione esecutiva dovrà avere i requisiti previsti dal D.M. 263/2016 per il proprio profilo soggettivo ed in particolare il professionista che espleta la progettazione oggetto di appalto dovrà essere in possesso di laurea in ingegneria ai sensi dell'art. 51 del RD 2537/1925 ed iscrizione al relativo albo abilitante all'esercizio dell'attività professionale o abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'U.E. cui appartengono (art.83 comma 3 del Codice ed art 1 DM 263/2016); al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è residente (art.83 comma 3 del Codice).

Ove l'operatore economico svolgente la progettazione esecutiva indicato o raggruppatto fosse società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente (art.83 comma 3 del Codice); al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art.83 comma 3 del Codice).

La dichiarazione del possesso del requisito di idoneità professionale è resa nel DGUE parte IV<sup>^</sup> sez. A.

14.2.1.2 **Requisiti di capacità tecniche e professionali :**

I professionisti che svolgono il servizio di progettazione esecutiva dovranno possedere quale requisito di capacità tecnica e professionale del titolo di studio di Laurea

magistrale o quinquennale in ingegneria civile nonché di abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.

La dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecniche-professionali suindicato è resa nel DGUE parte IV<sup>^</sup> sez. C punto 6.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante inserimento su Avcpass di scansione del certificato di laurea soltanto ove la stessa non fosse oggetto di acquisizione diretta da parte della stazione appaltante mediante controllo *on line* degli albi. Inoltre i professionisti che svolgono il servizio di progettazione esecutiva, siano essi a titolo di progettista indicato o raggruppato o appartenenti allo staff del concorrente con attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, dovranno aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie secondo gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, riportati nella seguente tabella:

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49 (Corrispondenza)</b>	<b>Importo delle opere</b>	<b>REQUISITO RICHIESTO Servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a</b> <b>IMPORTO MINIMO LAVORI globale per IDopere</b> (2 volte l'importo delle opere)
<b>STRUTTURE</b> <b>So4</b> Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	<b>IX/b</b>	<b>€ 1.643.337,00</b>	<b>€ 3.286.674,00</b>
<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</b> <b>V.02</b> Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	<b>VI/a</b>	<b>€ 212.414,00</b>	<b>€ 424.828,00</b>
<b>IMPIANTI</b> <b>IBo8</b> Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	<b>IV/c</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>

I servizi valutabili, svolti per committenti pubblici o privati, sono quelli eseguiti, iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori e di collaudo, saranno valutabili anche quelli non ultimati; si farà riferimento alla parte di essi eseguita nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, si richiama quanto previsto nelle linee guida Anac n. 1 relative agli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

I servizi di cui sopra, per gli importi corrispondenti, dovranno ricadere nella categoria d'opera, nella destinazione funzionale e nell'ID opere sopra indicati (fatta salva l'analogia nei termini sotto indicati), di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17-06-2016 ovvero per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e categorie di cui alla L.143/49 utilizzando la Tavola Z-1 delle corrispondenze allegata a tale DM.

Qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

**NB: ai sensi della Delibera ANAC n. 290 del 2020**, il libero professionista può dimostrare il requisito di capacità tecniche e professionali mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un'associazione professionale, **a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.**

La dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecniche e professionali è resa nel DGUE parte IV<sup>^</sup> sez. C punto 1b) con la specifica di ciascun ID Opere e del relativo importo. Il progettista può esporre i servizi di cui al paragrafo 14.2.1.2, altresì, utilizzando il Mod. R *referenze professionali* che deve essere inserito sul sistema Start dal concorrente. Tale Modulo R deve essere firmato dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione. In caso di progettista esterno indicato o associato il Modulo R è sottoscritto digitalmente dal progettista stesso ed inserito dal concorrente sul sistema Start.

**Per le categorie Strutture (ID Opere S.04) ed Infrastrutture per la mobilità (ID Opere V.02)**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte, per opere analoghe (all'interno della stessa categoria d'opera ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

**Stante la specifica destinazione funzionale della ID opere IB.08 la qualificazione per tale ID opere sarà possibile esclusivamente mediante servizi specificamente inerenti la stessa ID opere IB.08 come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento nella determinazione a contrarre n. DD/2020/11274 del 18/12/2020.**

La comprova del requisito è fornita, a seguito di richiesta su Avcpass, mediante l'inserimento su Avcpass di attestazioni recanti per ciascun servizio, l'ID Opere, la classe e la categoria, gli importi, le date di esecuzione ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi, nei seguenti termini:

- i. se trattasi di **servizi prestati a favore di committente pubblico**, mediante attestati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dal committente pubblico, inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti tramite scansione; in mancanza di detti attestati, i concorrenti possono inserire nel sistema AVCPass scansione delle fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono e copia del contratto stesso e/o dell'atto di affidamento da cui risulti la classe e la categoria cui si riferisce il servizio affidato;
- ii. se trattasi di **servizi prestati a privati**, mediante certificazione rilasciata dal committente da cui risulti la classe e la categoria cui si riferisce il servizio affidato, o mediante dichiarazione del servizio resa dall'operatore economico concorrente corredata da copia del contratto e/o dell'atto di affidamento da cui risulti la classe e la categoria cui si riferisce il servizio affidato, e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPass dal concorrente.

I servizi svolti sono comprovati attraverso l'idonea documentazione suindicata da cui risultino, per ciascun servizio, le ID opere, le classi e categorie delle opere cui si riferiscono i servizi, l'importo delle opere, l'importo e la tipologia dei servizi e l'avvenuta esecuzione degli stessi.

In caso di richiesta di comprova il concorrente deve essere in grado di fornire **tempestivamente** la documentazione richiesta completa di tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti.

La verifica, anche attraverso l'utilizzo di Avcpass, dei requisiti di partecipazione, di cui al presente paragrafo, sarà effettuata sul primo classificato. In caso di classifica provvisoria, a seguito della verifica dell'anomalia di cui al par. 20 del presente Disciplinare, la verifica dei requisiti del primo classificato sarà anticipata ed avviata contestualmente alla verifica di anomalia stessa.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita e di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

- 14.2.1.3 In caso di progettazione a mezzo di raggruppamento di Progettisti di cui all'art. 46 co. 1 lett.e) del Codice, sia il progettista indicato od associato in Raggruppamento dall'operatore economico concorrente esecutore dei lavori, il requisito di capacità tecniche-professionali richiesto deve essere posseduto:

- dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, in quanto per i diversi ID opere è consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; in relazione alla singola categoria e ID opera, il servizio o i servizi possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento (**ma in ogni caso il singolo servizio deve essere svolto da un solo soggetto visto il divieto di frazionamento**).
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (**So4**).

In caso di progettazione a mezzo di raggruppamento di Progettisti di cui all'art. 46 co. 1 lett.e) del Codice è richiesta ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016 la presenza di almeno un giovane professionista, laureato in ingegneria abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Tale giovane professionista dovrà avere uno dei profili soggettivi indicati al co 2 di tale articolo 4 del Dm 263/2016. Inoltre in caso di progettazione a mezzo di raggruppamento di Progettisti di cui all'art. 46 co. 1 lett.e) del Codice dovranno essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

14.2.1.4 I progettisti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali che precedono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 47 co. 2 bis del Codice la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice dei requisiti richiesti per la progettazione è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

14.2.1.5 Qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti di capacità tecniche e professionali per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Qualora, invece, il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con il progettista o i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di di-

mostrare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti dal presente disciplinare di gara possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

In ogni caso non può essere utilizzato l'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.

14.2.2 Il progettista dovrà accettare l'attività progettuale svolta in precedenza (progetto definitivo) con specifica dichiarazione nel Mod. A.1 o nel Mod. A.2 ove si tratti di progettista esterno indicato.

14.2.3 Il progettista, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice, non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

14.2.4 Ai fini della documentazione amministrativa da produrre, in caso di progettista esterno indicato, il concorrente dovrà inserire su Start:

- il DGUE, compilato nelle parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>, sottoscritto digitalmente dal progettista (dal rappresentante legale o da un procuratore con allegata la procura in caso abbia forma societaria o consortile);
- il Mod. A.2 sottoscritto digitalmente dal progettista (dal rappresentante legale o da un procuratore con allegata la procura in caso abbia forma societaria o consortile);
- il PASSOE con l'indicazione nominativa e relativa sottoscrizione digitale del progettista che dovrà essere indicato quale mandante (unicamente ai fini dei controlli);
- Il Mod. R referenze professionali sottoscritto digitalmente dal progettista [Modello facoltativo per dichiarare quanto richiesto nel DGUE parte IV<sup>^</sup> sez. C punto 1b)].

Ai fini della documentazione amministrativa da produrre, in caso di progettista esterno associato in Raggruppamento, il concorrente dovrà inserire su Start:

- il DGUE, compilato nelle parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>, sottoscritto digitalmente dal progettista (dal rappresentante legale o da un procuratore con allegata la procura in caso abbia forma societaria o consortile);
- il Mod. A1 sottoscritto digitalmente dal progettista (dal rappresentante legale o da un procuratore con allegata la procura in caso abbia forma societaria o consortile) comprensivo dell'impegno assunto, unitamente agli altri componenti il Raggruppamento, a conferire il mandato come previsto dall'art. 48 co. 8 del Codice;
- il PASSOE con l'indicazione nominativa e relativa sottoscrizione digitale del progettista che dovrà essere indicato quale mandante;
- Il Mod. R referenze professionali sottoscritto digitalmente dal progettista.[Modello facoltativo per dichiarare quanto richiesto nel DGUE parte IV<sup>^</sup> sez. C punto 1b)];
- risultare contraente della garanzia provvisoria.

Inoltre il progettista associato dovrà sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, nonché sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

Il consorzio di cui all'art. 46 co.1 lett. f) del Codice, sia esso associato in Raggruppamento o indicato, dovrà chiarire se esegua le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara. In tale ultimo caso il consorziato indicato dovrà produrre la documentazione suindicata prevista per il progettista esterno indicato.

Il Mod. R referenze professionali dovrà essere inserito nel sistema Start anche dal concorrente con Soa di progettazione e costruzione che si avvalga di progettista interno; tale modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o da un suo procuratore allegando la copia della procura.

14.3.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. **Non è consentito l'avvalimento in relazione alle categorie OS18-A e OS 21 ai sensi dell'art. 89 co. 11 del Codice in quanto S.I.O.S. ai sensi dell'art. 2 del DM 248/2016.**

14.3.2 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14.3.3 Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14.3.4 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## 15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta



- 15.1 La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: l'offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevuta dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>  
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, oltreché nei termini indicati al par.1.1.1; non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.
- 15.2 La “Documentazione amministrativa” richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall'Offerta Economica. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
- 15.3 **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

## 16. Criterio di aggiudicazione

- 16.1 La gara sarà aggiudicata, in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.  
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.  
Il ribasso espresso nell'offerta economica è unico sia ai fini dei lavori che del corrispettivo di progettazione  
Il prezzo offerto ai sensi dell'art. 59 co. 5 bis del Codice, riferito a prestazioni a corpo, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

## 17. Contenuto della “Documentazione amministrativa”

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start **la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 17.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni:

- **la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara** (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 co. 5 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.

La domanda di partecipazione generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema Start come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto,**

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al co. 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

**Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.** Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

**Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice nonché nel caso di Consorzio di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice ove associato in Raggruppamento come concorrente,** inoltre il consorzio deve:

- 1. compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
- 2. firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- 3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre,** si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE,** costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore

riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:
  - a) la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
  - b) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
  - c) la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
  - firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice **nonché nel caso di Consorzio di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice ove associato in Raggruppamento come concorrente**, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio:**

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;  
*ovvero*
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;  
*oppure*
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### **Modalità di pagamento del bollo**

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Firenze, C.F. 01307110484);
- del codice ufficio o ente (campo 6: \_\_\_\_\_) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell'Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate];
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento [campo 12: "**Imposta di bollo – Procedura aperta per appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale Argingrosso – Cascine CIG: 85670476D4**"].

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" scansione del Modello F23 contenente attestazione di avvenuto pagamento.

## 17.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV<sup>^</sup>) e VI<sup>^</sup> in particolare:

### **Parte II<sup>^</sup> – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi degli artt. 89 e 110 co. 4 e co 6 del Codice si richiede la compilazione della sezione C avvalimento.**

#### **In particolare:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

1. DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II<sup>^</sup>, sezioni A e B, alla parte III<sup>^</sup>, alla parte IV<sup>^</sup>, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI<sup>^</sup>;
2. il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
3. il Modulo A.2, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui:
  - a) la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 co. 6 del Codice, a seguito del provvedimento ANAC che subordina la partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara

ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- b) dichiara, ad integrazione del DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56, dal DL 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dalla L. 14/06/2019 n. 55 relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter del Codice, nonché l'assenza della causa di esclusione (*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice come modificato dall'art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020;
- c) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;
- d) scansione dell'attestazione SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nonché le lavorazioni che si intendono subappaltare ai fini della qualificazione. In particolare, il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS18-A, ma privo della qualificazione nella categoria OG3, sempreché non costituisca Raggruppamento temporaneo d'impresa o non ricorra all'avvalimento, dovrà rendere specifica dichiarazione nel DGUE parte II^ sez. D (oppure in allegato alla documentazione amministrativa) di obbligarsi a subappaltare la totalità delle lavorazioni della categoria OG3 per la quale non è qualificato nel rispetto del limite massimo subappaltabile del 40% dell'importo complessivo del contratto al netto delle lavorazioni di categoria OS18-A e OS21.

In particolare, per la categoria OS21, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione nella categoria superspecialistica OS21 per l'intero importo richiesto e che ha l'obbligo di subappalto della quota mancante, fino ad un massimo consentito del 30% possedendo i requisiti mancanti oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente OS18-A ai sensi dell'art. 92 co. 7 del Dpr 207/10, dovrà rendere specifica dichiarazione nel DGUE parte II^ sez. D (oppure in allegato alla documentazione amministrativa) di obbligarsi a subappaltare la totalità delle lavorazioni della categoria OS21 per la parte per la quale non è qualificato nel rispetto del limite massimo subappaltabile del 30% dell'importo della citata categoria.

#### **Parte III^ – Motivi di esclusione**

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le dichiarazioni riferite ai cessati in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza od ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **Parte IV<sup>^</sup> – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A con la quale il concorrente attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e delle attività per le quali è iscritto, che devono essere coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; nella sezione A del DGUE deve essere resa la dichiarazione del possesso del requisito di idoneità professionale del progettista;
- la sezione C punto 1b) deve essere compilata con la dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecniche e professionali e con la specifica di ciascun ID Opere e del relativo importo. (Il progettista può esporre i servizi di cui al paragrafo 14.2.1.2 quarto periodo, altresì, utilizzando il Mod. R *referenze professionali* che deve essere inserito sul sistema Start dal concorrente. Tale Modulo R deve essere firmato anche dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione). Nel punto 6 della sezione C è dichiarato il possesso del requisito di capacità tecniche-professionali di cui al paragrafo 14.2.1.2 primo periodo.
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### **Parte VI<sup>^</sup> – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune e provvede all'inserimento, altresì, del DGUE del progettista esterno indicato o associato in Raggruppamento.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.



In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 17.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo: Moduli A.1 e A.2

#### 17.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente (e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati) Modulo A.1

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modulo A.1, con le quali:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56, dal DL 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dalla L. 14/06/2019 n. 55, relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter del Codice, nonché l'assenza della causa di esclusione (*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice come modificato dall'art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, che si applica al presente appalto;
- dichiara di impegnarsi, altresì:
  - conformemente a quanto previsto nell'art. 2, comma 1, lett. b) della suddetta Intesa, a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ed ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
  - ad accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le clausole nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2, comma 1, lett. c) della suddetta Intesa;
  - a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;
  - a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria

- ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante;
- a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
  - a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
  - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato all'indirizzo [https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO\\_o.pdf](https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORAMENTO_o.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  - dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - bis) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
  - dichiara i nominativi, le qualifiche professionali e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei progettisti ed il nominativo e la qualifica professionale della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché, nel caso di progettista esterno raggruppato dichiara la tipologia soggettiva tra quelle di cui all'art. 46 co. 1 del Codice ed in caso di consorzio stabile di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice dichiara se esegua la progettazione con la propria struttura o a mezzo di consorziati di cui fornisce gli elementi identificativi denominazione e codice fiscale;
  - dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui art. 24 co. 7 del Codice rispetto ai progettisti;
  - dichiara di accettare l'attività progettuale svolta in precedenza con particolare riferimento al progetto definitivo posto a base di gara;

- indica, in caso di progettazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46 1° co. lett. e) del Codice, il giovane professionista progettista e la relativa tipologia soggettiva secondo quanto disposto dall'art. 4 co. 2 del DM 263/2016;
- in caso di cooptazione ai fini dell'esecuzione dei lavori, ai sensi e nel rispetto dell'art. 92 co. 5 DPR 207/10, indica l'impresa cooptata;
- indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice, se ci sono o meno informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, concedendo o meno l'autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- si riserva, di indicare, in sede di risposta all'eventuale valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da segreto tecnico o commerciale dando atto che, altrimenti, la documentazione prodotta si intenderà liberamente accessibile;
- *[per gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi in concordato preventivo]* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE, precisa gli estremi della domanda di concordato depositata e dichiara di avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 110 co. 4 del Codice ed allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in forza del combinato disposto degli artt. 110 co. 4 del Codice ed art. 186 bis RD 267/42, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisa gli estremi della domanda di concordato depositata nonché gli estremi del decreto di ammissione di cui all'art. 163 RD 267/42 ed, inoltre, allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ove l'operatore economico sia soggetto alle condizioni di cui all'art. 110 co. 6 del Codice dichiara, altresì gli estremi del provvedimento Anac e dichiara di avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti del citato co. 6 art. 110 del Codice;
- *[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei*

*requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo]*

- dichiara l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

### **17.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, per ausiliaria artt. 89 e 110 commi 4 e 6 del Codice, per impresa cooptata, per progettista esterno indicato- Modulo A.2**

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modulo A.2, da parte di ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e lett. c) o di cui all'art. 46 co. 1 lett. f) del Codice, da parte di ciascuna ausiliaria di cui all'art. 89 ed art. 110 commi 4 e 6 Codice, da ciascuna cooptata, e da ciascun progettista esterno indicato (non concorrente) con le quali:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56, dal DL 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dalla L. 14/06/2019 n. 55, relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter) del Codice nonché l'assenza della causa di esclusione (*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice come modificato dall'art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che:
  - in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
  - in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
  - in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche;
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 che si applica al presente appalto e di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato all'indirizzo [https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO\\_o.pdf](https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORAMENTO_o.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- in caso di progettisti esterni indicati:
  - dichiara nome e cognome, codice fiscale ed estremi di iscrizione all'ordine ingegneri dei professionisti indicati;
  - dichiara il nominativo e la qualifica professionale della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
  - dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui art. 24 co. 7 del Codice rispetto al progettista;
  - dichiara di accettare l'attività progettuale svolta in precedenza con particolare riferimento al progetto definitivo posto a base di gara;
  - indica, in caso di progettazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46 1° co. lett. e) del Codice, indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nonché il giovane professionista

- progettista e la relativa tipologia soggettiva secondo quanto disposto dall'art. 4 co. 2 del DM 263/2016;
- dichiara, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 o dell'art. 110 del Codice, le risorse necessarie ed i requisiti tecnici posseduti ed oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate necessarie di cui è carente il concorrente ed in proposito allega il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA e di non partecipare alla gara in proprio o associata e nel caso di cui al co. 6 art. 110 Codice la dichiarazione di impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati da ANAC;
  - dichiara, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46 1° co. lett. e) del Codice il giovane professionista quale progettista ai sensi dell'art. 4 co.1 del DM 263/2016 che abbia il requisito e la tipologia soggettiva di cui al co. 2 del citato art. 4 del DM 263/2016;
  - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Il modulo A.2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o eventuale procuratore della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 o dell'art. 110 del Codice, o della cooptata ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio:**

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;  
*ovvero*
- b) copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;  
*oppure*
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice o dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 o dell'art. 110 del Codice o della cooptata, risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 17.4 Documentazione a corredo (Garanzia provvisoria/F23 bollo/PASSOE/Modulo R)

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

1. documento attestante la garanzia provvisoria unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 co. 8 del Codice;
2. copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
3. [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice] copia della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 o dell'art. 110 co. 4 e 6 del Codice, dovrà essere inserito nel PASSOE del concorrente anche l'impresa ausiliaria e tale PASSOE dovrà essere sottoscritto digitalmente sia del concorrente che dall'impresa ausiliaria (rappresentante legale/procuratore). Dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con firma digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto, le eventuali imprese consorziate esecutrici, le eventuali imprese cooptate nonché i professionisti esterni di cui all'art. 46 co.1 indicati o associati in raggruppamento ai fini della progettazione. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme, oppure ove non fosse prodotto il PASSOE, trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli, sarà richiesta regolarizzazione ai sensi del precedente paragrafo 8.8 nel termine ivi indicato, a pena di esclusione;
5. il Modulo R *referenze professionali*, con il quale il progettista espone i servizi di cui al paragrafo 14.2.1.2, in alternativa alla dichiarazione da rendere nel DGUE parte IV^sezione C punto 1b). Tale Modulo R deve essere firmato, altresì, dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione. In caso di progettista esterno indicato o associato il Modulo R è sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico progettista esterno indicato o associato in raggruppamento ed inserito dal concorrente sul sistema Start.

#### 17.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START medesimo, la seguente documentazione:

- 17.5.1 **per i raggruppamenti temporanei già costituiti**: copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- 17.5.2 **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**: copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- 17.5.3 **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 17.5.4 **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del DLgs 82/2005;
- 17.5.5 **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
1. **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
  2. **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
- Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **18. Contenuto della Offerta Economica**

- 18.1 L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sull'importo soggetto a ribasso di **€ 1.945.204,84** (euro unmilionenovecentoquarantacinquemiladuecentoquattrovirgolaottantaquattro), oltre IVA nei termini di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.



L'offerta economica, quindi, dovrà contenere:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto**, in cifre, da applicare all'elenco prezzi, in cifre, IVA esclusa;
- 3) i **costi aziendali dell'offerente** stimati concernenti l'**adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** relativamente all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i **costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione dei lavori del contratto oggetto del presente affidamento.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

18.1.1 Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del co. 5 lett. c) dell'art. 97 del Codice indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della

manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

18.1.2 L'offerente, per agevolare il controllo dei costi della manodopera stimata deve, altresì indicare nel *Modulo specifica costi della manodopera* il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e/o l'eventuale contratto collettivo territoriale applicato, la qualifica ricoperta da ciascun operatore stimato da utilizzarsi ed il relativo costo medio orario.

Tale Modulo dovrà essere inserito su Start nello spazio per l'offerta economica e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura). Ove l'importo dei costi della manodopera riportato nel modulo specifica costi della manodopera recasse una discordanza rispetto a quanto esposto nell'offerta economica sarà considerato prevalente quanto esposto nel modulo offerta economica ed il Responsabile Unico del Procedimento potrà valutare la congruità dell'offerta del concorrente risultato migliore offerente.

18.2 L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18.3 L'offerta economica deve essere corredata dal cronoprogramma delle lavorazioni ai sensi dell'art.40 co. 2 DPR 207/10 redatto in forma di diagramma di Gantt con cui il concorrente rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi **fermo restando il rispetto del tempo complessivo massimo di 270 giorni per l'esecuzione dei lavori**. Il file pdf del diagramma deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. **Il cronoprogramma, inoltre, dovrà recare la firma dei progettisti, siano essi progettisti interni o esterni** (indicati o associati in Raggruppamento).

#### 18.4 NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A e per i documenti di testo;
- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

18.5 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 19. Procedura di aggiudicazione: operazioni di gara

### 19.1 Svolgimento delle operazioni di gara

19.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano, il giorno **26/01/2021**, alle ore **10:00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams), stante la necessità di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito dell'epidemia-COVID-19.

Ciascun operatore economico concorrente sarà invitato su Microsoft Teams a partecipare previo invito alla e.mail di profilazione della Piattaforma di Start.

Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e.mail nell'Area "Comunicazioni" di START, entro e non oltre le ore **08:00** del giorno **26/01/2021**; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e.mail esposta nella comunicazione suindicata.

**Eventuali diverse modalità di svolgimento della seduta di gara saranno**

**previamente comunicate sulla piattaforma telematica START** - nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

19.1.2 La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà, prevista dall'art.35 bis della legge regionale 38/2007<sup>1</sup>, nonché dall'art. 1, comma 3, della legge 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020**, di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice.

19.1.3. Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà preliminarmente ad effettuare, tramite la piattaforma START, il sorteggio di un numero di concorrenti pari al **20%** del totale dei concorrenti arrotondato all'unità superiore, al fine di individuare il campione da sottoporre a verifica; la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di fare eventuali verifiche su qualsiasi concorrente, anche non sorteggiato.

Successivamente, la stazione appaltante procederà come segue:

- aprirà le offerte economiche in esame, accedendo alla relativa area della piattaforma S.T.A.R.T. (par. 19.2);
- aprirà e verificherà, nei modi richiamati al successivo paragrafo 19.6, la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sorteggiati e, successivamente, da quello individuato, come miglior offerente, qualora quest'ultimo non rientri fra i concorrenti sorteggiati;
- all'esito della suddetta verifica, approverà la documentazione amministrativa, per consentire alla piattaforma telematica di formare la graduatoria dei concorrenti;
- **(eventuale, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a cinque)** il sistema Start calcolerà automaticamente la soglia di anomalia ai sensi del comma 2 (se le offerte ammesse sono pari o superiori a quindici), ovvero del comma 2 *bis* (se le offerte ammesse sono meno di quindici) dell'art. 97 del Codice, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione “Manuali utilizzo funzionalità START”, voce “Decimali nel calcolo della soglia di anomalia”;
- individuerà il miglior offerente, previa esclusione automatica, come indicato al successivo paragrafo 19.4.

## 19.2 Apertura delle offerte economiche

19.2.1. Il soggetto che presiede il Seggio di gara, dopo il sorteggio di cui al paragrafo 19.1.3 verificherà la regolarità formale delle offerte economiche, procedendo in tale sede,

<sup>1</sup> Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), come modificata dall'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2017, n. 54.

ai sensi dell'art. 76 co. 5, lett. b) del Codice, a disporre **l'esclusione del concorrente** in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative.

- 19.2.2 In caso di presenza di pubblico all'apertura delle offerte, considerato che la lettura dei ribassi offerti consente ai presenti di effettuare immediatamente il calcolo della soglia di anomalia, e quindi di individuare il primo classificato, e che lo svolgimento telematico della gara garantisce l'immodificabilità e la tracciabilità di ogni operazione compiuta, i ribassi offerti saranno resi noti al termine delle operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa e perciò all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio.
- 19.2.3 Il soggetto che presiede il Seggio di gara, approverà poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata.

### 19.3 Esclusione automatica delle offerte anomale

- 19.3.1 Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, la stazione appaltante farà ricorso **all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice (se le offerte ammesse sono pari o superiori a quindici), ovvero del comma 2 *bis* (se le offerte ammesse sono meno di quindici) dell'art. 97 del Codice, come specificato al paragrafo 19.1.3.
- 19.3.2 Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà ad esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.4.
- 19.3.3. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento.

### 19.4 Individuazione del miglior offerente

Il Presidente del Seggio di gara procederà ad individuare il migliore offerente come segue:

- qualora il numero delle offerte **ammesse sia pari o superiore a dieci**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto individuerà come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora il numero delle offerte ammesse **sia compreso fra cinque e nove**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia, sarà individuata come migliore offerta della graduatoria provvisoria quella con il ribasso più alto, anche se anomalo; l'offerta individuata come migliore sarà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento affinché effettui la verifica di congruità della stessa. In tali casi il Responsabile Unico del Procedimento farà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta di maggior ribasso risultata non anomala;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse **sia inferiore a cinque**, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore

offerta quella con il ribasso più alto, salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di attivare in tal caso la verifica di congruità qualora rilevi in essa la presenza di elementi specifici di anomalia.

## 19.5 Offerte uguali

19.5.1 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino identico ribasso e costituiscano le offerte di maggior ribasso, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924. Il soggetto che presiede il Seggio di gara, pertanto, farà richiesta di migliorare l'offerta economica a tali offerenti, se presenti in seduta pubblica, concedendo un termine di 30 minuti per presentare l'offerta migliorativa, da inserire su Start nell'area comunicazioni. In caso di ulteriore parità, come nel caso in cui i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari ribasso non siano presenti alla seduta pubblica, o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, per l'individuazione del miglior offerente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

## 19.6 Verifica della documentazione amministrativa e formazione della graduatoria finale

19.6.1. **Il soggetto che presiede il Seggio di gara**, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procederà a:

- verificare, **per i soggetti di cui al precedente paragrafo 19.1.3**, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 8.8;
- disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

19.6.2 In particolare il soggetto deputato, ai sensi dell'art. 37 del regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate anche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti ed all'esclusione dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla gara e, in caso positivo, procederà all'esclusione del consorzio e del consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) a verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;

- e) a disporre l'ammissione/esclusione dei concorrenti effettuando con separato e successivo atto la formalizzazione e la comunicazione ai concorrenti ed al Responsabile Unico del Procedimento;
  - f) a disporre in particolare l'esclusione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, ovvero l'esclusione di offerte irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
  - g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.
- 19.6.3 Ai sensi dell'art. 85 comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Stazione appaltante procederà a verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
- 19.6.4 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 19.6.5 Nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, in relazione a uno o più di detti concorrenti risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione, si procederà all'esclusione del concorrente/i dalla gara in esame.
- 19.6.6 Il soggetto che presiede il seggio di gara completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa approvando sulla piattaforma START i documenti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 19.1.3, al fine di permettere al sistema START di formulare la classifica della gara. Formatasi la classifica, il Presidente del seggio di gara procederà alla verifica della documentazione del primo classificato (qualora questi non fosse rientrato fra i sorteggiati), nonché al ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di sua esclusione.
- 19.6.7 La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione sarà effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria, nonché nei confronti degli operatori sorteggiati o comunque verificati, limitatamente ai casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
- 19.6.8. All'esito delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara chiuderà la seduta pubblica e, prima di trasmettere definitivamente gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, disporrà le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice con l'adozione del relativo provvedimento.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte**

- 20.1 Al ricorrere dei presupposti di cui ai paragrafi 19.3.2 e 19.3.3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

- 20.2 Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 20.3 Il Responsabile Unico del procedimento richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il Responsabile Unico del procedimento per la verifica di cui all'art. 97 co. 5, lettera d) del Codice richiederà al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).
- 20.4 A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 20.5 Il Responsabile Unico del procedimento esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenesse non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 20.6 La stazione appaltante escluderà, ai sensi degli articoli 59 co. 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente paragrafo 21.

## **21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

- 21.1 All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo la relativa documentazione al Dirigente competente, ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice.
- 21.2 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, e fermo quanto previsto dall'art. 85 co. 6 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. La verifica sarà effettuata con le modalità indicate al paragrafo 5 nonché nei termini indicati in generale nel disciplinare ed in particolare da paragrafo 14.2.1.1, a paragrafo 14.2.1.5.  
I controlli verranno effettuati sul concorrente, in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, sul consorzio e sull'impresa consorziata, in caso di cooptazione anche sull'eventuale cooptata, nonché sull'impresa ausiliaria nei casi di cui gli articoli 89 e/o 110 commi 4 e 6 del Codice e sui progettisti esterni, siano essi, indicati, o associati in raggruppamento.



I requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali (par. 14.2.1.2 primo periodo) saranno verificati anche sui progettisti interni di cui si avvalga l'operatore economico qualificato per esecuzione e progettazione.

Ai sensi dell'art. 95 co. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 co. 5 lett. d) del Codice.

21.3 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, aggiudicherà l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria nei casi di cui all'art. 93 co. 6 del Codice. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

21.4 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia ed art.3 DL 76/2020).

21.5 Il contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dell'operatore stesso dalla procedura ai sensi dell'art. 1 DL 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136.

21.6 L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

- 21.7 Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
- 21.8 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.500,00.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 21.9 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 22. Definizione delle controversie

- 22.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
- Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
- 22.2 La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

## 23. Trattamento dei dati personali

- 23.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
- Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

### 23.1.1 Finalità del trattamento

I dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE”, nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### 23.1.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### 23.1.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

### 23.1.4 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

**Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati: i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente Accordo quadro.

23.1.5 **L'informativa dettagliata sul trattamento**, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

## 24. Informazioni complementari

24.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **acquisire il "PASSOE"**, cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP come aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa.

24.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: [ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it](mailto:ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it).

L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Direzione Gare Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – piazza S. Martino n. 2 – 2° Piano, Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.

24.3 I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono comunicati mediante pec ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/node/2911>.